



# COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

**Area Sisma Sicurezza**

## REGISTRO GENERALE

**nr. 44 Del 14/03/2019**

### IL SINDACO

Preso atto che in data 24 agosto 2016 si sono verificati dei gravi eventi sismici nel territorio compreso fra le Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, con importanti repliche sismiche verificatesi in data 26 ottobre e 30 ottobre 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato deliberato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eventi sismici sopra citati, per il periodo di 180 giorni dal data del medesimo provvedimento;

Richiamate le ordinanze n. 152 del 24/08/2016 e n. 207 del 27/10/2016 con cui, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successive repliche, il Comune di Marsciano provvedeva ad attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

#### **Atteso che:**

- con la OCDPC n. 405 del 10/11/2016, a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016 è stata definita e formalizzata la procedura Fast (rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) per una valutazione urgente dell'agibilità post sismica degli edifici di proprietà privata.
- con l'entrata in vigore dell'OCDPC n. 422 del 16/12/2016, a far data dal 27 dicembre 2016, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il sopralluogo con scheda Fast, da cui scaturisce un esito di "non utilizzabilità", diventa presupposto indispensabile per l'accesso alla procedura Aedes/GL-Aedes nelle modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della citata ordinanza, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;
- con Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, all'art. 1 comma 2, viene definito che entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio, i tecnici professionisti incaricati devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST, con le modalità fissate dalla stessa Ordinanza.
- con riferimento alla possibilità di ripetizione del sopralluogo, viene altresì precisato che e-ventuali richieste di revisione dell'esito Fast di edificio agibile o di revisione di un esito Aedes/GL-AeDES già emesso, è prevista la presentazione di un'istanza accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte; tale aspetto è ulteriormente chiarito dalla Circolare UCTERAG16/0073056 del Dipartimento della Protezione Civile;
- con la suddetta Circolare sono state inoltre definite indicazioni in merito alla gestione ed al prosieguo delle attività relative ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze. Tali indicazioni si applicano anche all'Area 2, costituita Comuni nei quali si sono registrati danni agli immobili in conseguenza degli eventi sismici in oggetto, non rientranti negli allegati 1 e 2 di cui alla Legge 229/2016;
- la citata Circolare UCTERAG16/0073056 del Dipartimento della Protezione Civile del 28.12.2016 precisa che è compito dei Sindaci adottare tutti i necessari provvedimenti in funzione dell'esito dei sopralluoghi eseguiti sia con schede Fast sia con schede Aedes/GL-AeDES. Conseguentemente è opportuno che nel caso in cui il fabbricato abbia un esito "agibile" (sia con schede Fast, sia con schede Aedes/GL-AeDES), il Sindaco lo comunichi ai cittadini interessati;
- con nota acquisita con prot. 177 del 03/01/2017 il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) della Protezione Civile della Regione Umbria ha definito le modalità con cui il Sindaco, con propria ordinanza, approva progressivamente all'ottenimento degli esiti, due elenchi distinti: il primo relativo agli edifici il cui esito FAST risulta "agibile", il secondo relativo agli edifici il cui esito FAST corrisponde a "non utilizzabile";
- sono stati eseguiti i relativi sopralluoghi con tecnici qualificati a seguito delle richieste avanzate dai proprietari degli immobili con apposita scheda IPP;
- sono stati quindi definiti tre elenchi riportanti gli esiti dei sopralluoghi suddivisi in "edifici agibili" a seguito di sopralluogo FAST, edifici non utilizzabili" a seguito di sopralluogo FAST, edifici oggetto di sopralluogo

Aedes e GL-AeDES, allegati alla presente ordinanza (allegato 1, allegato 2 e allegato 3).

**Dato atto** che con ordinanza n. 90 del 29 marzo 2017 sono stati pubblicati gli elenchi contenenti gli esiti dei sopralluoghi effettuati fino al 8/3/2017;

**Evidenziato** che ad oggi risulta necessario integrare gli elenchi già pubblicati con la citata ordinanza 90/2017 con l'inserimento degli esiti relativi ai sopralluoghi effettuati (o ripetuti) successivamente alla data dell'8/3/2017 e provvedendo contestualmente alla rettifica di alcuni dati che nella precedente pubblicazione risultavano riportati in maniera non corretta.

Gli elenchi che si approvano e pubblicano con il presente provvedimento sono da considerarsi completi ed aggiornati; gli esiti non pubblicati in precedenza sono riportati all'interno dei rispettivi elenchi in carattere grassetto.

Per quanto sopra rappresentato.

#### **Vista**

- la Legge 225/92;
- la legge 229/2016;
- l'OCDPC n. 405 del 10/11/2016;
- OCDPC n.422 del 16/12/2016;
- Ordinanza n. 10/2016 del Commissario Straordinario del Governo;
- la Circolare UCTERAG16/0073056 del Dipartimento della Protezione Civile;

#### **ORDINA**

1. Sono approvati gli elenchi allegati dei sopralluoghi FAST e Aedes/GL-AeDES effettuati a seguito della crisi sismica del 2016, riportati in allegato alla presente ordinanza e che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3).
2. Di pubblicare il presente atto sia all'albo pretorio che sul sito web istituzionale dell'ente, così da permettere agli interessati di prenderne visione;

#### **COMUNICA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede dell'Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data e che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

#### **DISPONE**

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge.

Che la pubblicazione della presente ordinanza ha valore di comunicazione dell'esito del sopralluogo nei confronti dei soggetti interessati.

Di trasmettere copia del presente atto:

- al C.O.R. – Centro Operativo Regione Umbria;
- alla Prefetto di Perugia – ufficio Territoriale del Governo;
- alle locali stazioni dei Carabinieri;
- all'Area Entrate di questo Ente;
- all'Area Urbanistica di questo Ente;
- all'Area Sisma e Sicurezza di questo Ente;

**IL SINDACO**  
Alfio Todini